

L. 28 novembre 2005, n. 246 ⁽¹⁾.

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.

4. Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
- b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;
- c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base;
- d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;
- e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;
- f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al

fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

9. Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;

c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono

inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 3, comma 2, della [legge 31 ottobre 2003, n. 332](#), le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36](#)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](#)».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
